



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 220 DEL 20 maggio 2013

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 18-19 maggio 2013 - Diciannovesima giornata ritorno

Atalanta-Chievo Verona 2-2

Bologna-Genoa 0-0

Cagliari-Lazio 1-0

Internazionale-Udinese 2-5

Palermo-Parma 1-3

Pescara-Fiorentina 1-5

Roma-Napoli 2-1

Sampdoria-Juventus 3-2

Siena-Milan 1-2

Torino-Catania 2-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 20 maggio 2013, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

220/671



" " " N. 107

1) SERIE A TIM

Gare del 18-19 maggio 2013 - Diciannovesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Gara Soc. ROMA – Soc. NAPOLI

Il Giudice Sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale;
rilevato che, verso il 39° del secondo tempo, sostenitori della Soc. Roma, collocati nel settore dello stadio denominato "curva sud", indirizzavano ad un calciatore di altra Società grida e cori insultanti, espressivi di discriminazione razziale;
valutata la pervicace e specifica recidività in tali biasimevoli comportamenti (cfr CU 69 del 29/10/2012, CU 150 del 19/2/2013 e CU 215 del 13/5/2013), nonostante la formale diffida inflitta in occasione della precedente gara di campionato;
ricorrendo le circostanze attenuanti di cui all'art.13 n.2, lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza;
visti gli artt. 11, n. 3 e 18, n.1 lettera e) CGS;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. **Roma** con l'ammenda di € 50.000,00 e con l'obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato "curva sud" privo di spettatori.

* * * * *

Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. UDINESE

Il Giudice Sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale;
rilevato che, verso il 39° del secondo tempo, sostenitori della Soc. Internazionale indirizzavano ad un calciatore di altra Società grida e cori insultanti, espressivi di discriminazione razziale;
valutata la specifica recidività in tali biasimevoli comportamenti (cfr CU 147 dell'11/2/2013, CU 155 del 26/2/2013 e CU 180 dell'1/4/2013);
visti gli artt. 11, n. 3 e 13 n.2, lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. **Internazionale** con l'ammenda di € 50.000,00 con diffida.

* * * * *

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Bologna, Internazionale, Juventus, Roma, e Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **SAMPDORIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, utilizzato reiteratamente fasci di luce laser; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5, in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **PESCARA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco sei petardi; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5, in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **PALERMO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due bengala; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5, in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMBROSINI Massimo (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

TERLIZZI Christian (Siena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARMERO Pablo Estifer (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BIONDINI Davide (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

DZEMAILI Blerim (Napoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Ottava sanzione).

GALLOPPA Daniele (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GIORGI Luigi (Atalanta): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

RUBIN Matteo (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

CAVANI Edinson (Napoli)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

TREDICESIMA SANZIONE

NUNES JESUS Juan Guilherme (Internazionale)

DECIMA SANZIONE

BORRIELLO Marco (Genoa)

DA SILVA DALBELO Felipe (Siena)

DIAMANTI Alessandro (Bologna)

NONA SANZIONE

CANA Lorik (Lazio)

DONATI Massimo (Palermo)

PEREIRA BARRAGAN Alvaro Daniel (Internazionale)

PINZI Giampiero (Udinese)

STENDARDO Guglielmo (Atalanta)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

LUCCHINI Stefano (Atalanta)

SARDO Gennaro (Chievo Verona)

SESTA SANZIONE

PISANO Eros (Genoa)

QUINTA SANZIONE

DE LUCA Giuseppe (Atalanta)

DESTRO Mattia (Roma)

SECONDA SANZIONE

FRISON Alberto (Catania)

PRIMA SANZIONE

AUGUSTYN Blazej (Catania)

BELFODIL Ishak (Parma)

PIRES DA FONSECA Rolando Jorge (Napoli)

VITIELLO Roberto (Siena)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TREDICESIMA SANZIONE

DESSENA Daniele (Cagliari)

QUINTA SANZIONE

LIVAJA Marko (Atalanta)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ICARDI Mauro Emanuel (Sampdoria)

PRIMA SANZIONE

MILHAZES AGRA Salvador Jose (Siena)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00

IACHINI Giuseppe (Siena): per avere, al 37° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un'espressione irrispettosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

SAVORANI Marco (Siena): per avere, al 38° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un ironico apprezzamento; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

MIRRA Vincenzo (Siena): per avere, al 37° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosal*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 20 MAGGIO 2013

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta